



Consiglio
dell'Unione europea

Bruxelles, 28 agosto 2020
(OR. en)

**Fascicolo interistituzionale:
2020/0208(NLE)**

**10274/20
ADD 1**

PECHE 205

PROPOSTA

Origine:	Jordi AYET PUIGARNAU, Direttore, per conto della Segretaria generale della Commissione europea
Data:	28 agosto 2020
Destinatario:	Jeppe TRANHOLM-MIKKELSEN, Segretario Generale del Consiglio dell'Unione europea
n. doc. Comm.:	COM(2020) 436 final - ANNEX
Oggetto:	ALLEGATI della proposta di regolamento del Consiglio che stabilisce, per il 2021, le possibilità di pesca per alcuni stock e gruppi di stock ittici applicabili nel Mar Baltico

Si trasmette in allegato, per le delegazioni, il documento COM(2020) 436 final - ANNEX.

All.: COM(2020) 436 final - ANNEX



Bruxelles, 28.8.2020
COM(2020) 436 final

ANNEX

ALLEGATI

della

proposta di regolamento del Consiglio

che stabilisce, per il 2021, le possibilità di pesca per alcuni stock e gruppi di stock ittici applicabili nel Mar Baltico

TAC APPLICABILI AI PESCHERECCI DELL'UNIONE IN ZONE DOVE SONO IMPOSTI TAC PER SPECIE E PER ZONA

Nelle tabelle che seguono sono riportati i TAC e i contingenti per ogni stock (in tonnellate di peso vivo, salvo diversa indicazione) nonché le condizioni ad essi funzionalmente collegate.

I riferimenti alle zone di pesca si intendono fatti a zone CIEM, salvo se diversamente specificato.

Gli stock ittici figurano secondo l'ordine alfabetico dei nomi latini delle specie.

Ai fini del presente regolamento è fornita la seguente tabella comparativa dei nomi latini e dei nomi comuni.

Nome scientifico	Codice alfa-3	Nome comune
<i>Clupea harengus</i>	HER	Aringa
<i>Gadus morhua</i>	COD	Merluzzo bianco
<i>Pleuronectes platessa</i>	PLE	Passera di mare
<i>Salmo salar</i>	SAL	Salmone atlantico
<i>Sprattus sprattus</i>	SPR	Spratto

Specie:	Aringa <i>Clupea harengus</i>	Zona:	Sottodivisioni 30-31 (HER/30/31.)
Finlandia	53 306		
Svezia	11 712		
Unione	65 018		
TAC	65 018	TAC precauzionale	

Specie:	Aringa <i>Clupea harengus</i>	Zona:	Sottodivisioni 22-24 (HER/3BC+24)
Danimarca	221		
Germania	869		
Finlandia	0		
Polonia	205		
Svezia	280		
Unione	1 575		
TAC	1 575	TAC analitico	
		Non si applica l'articolo 3, paragrafi 2 e 3, del regolamento (CE) n. 847/96.	
		Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.	

Specie:	Aringa <i>Clupea harengus</i>	Zona:	Acque dell'Unione delle sottodivisioni 25-27, 28.2, 29 e 32 (HER/3D-R30)
Danimarca	2 146		
Germania	569		
Estonia	10 960		
Finlandia	21 393		
Lettonia	2 705		
Lituania	2 848		
Polonia	24 304		
Svezia	32 626		
Unione	97 551		
TAC	Non pertinente	TAC analitico	Si applica l'articolo 6 del presente regolamento.

Specie:	Aringa <i>Clupea harengus</i>	Zona:	Sottodivisione 28.1 (HER/03D.RG)
Estonia	18 216		
Lettonia	21 230		
Unione	39 446		
TAC	39 446	TAC analitico	Si applica l'articolo 6 del presente regolamento.

Specie:	Merluzzo bianco <i>Gadus morhua</i>	Zona:	Acque dell'Unione delle sottodivisioni 25-32 (COD/3DX32.)
Danimarca	137 ⁽¹⁾ (²)		
Germania	54 ⁽¹⁾ (²)		
Estonia	13 ⁽¹⁾ (²)		
Finlandia	10 ⁽¹⁾ (²)		
Lettonia	51 ⁽¹⁾ (²)		
Lituania	33 ⁽¹⁾ (²)		
Polonia	159 ⁽¹⁾ (²)		
Svezia	138 ⁽¹⁾ (²)		
Unione	595 ⁽¹⁾ (²)		

TAC	Non pertinente	TAC precauzionale Non si applica l'articolo 3, paragrafi 2 e 3, del regolamento (CE) n. 847/96. Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.
-----	----------------	---

⁽¹⁾ Esclusivamente per le catture accessorie. Per questo contingente non è consentita la pesca diretta.

In deroga al primo paragrafo, le operazioni di pesca condotte esclusivamente a fini di ricerca scientifica possono essere dirette alla cattura del merluzzo bianco, purché si svolgano nel pieno rispetto delle condizioni di cui all'articolo 25 del regolamento (UE) 2019/1241.

⁽²⁾ Nelle sottodivisioni 25 e 26 è vietata la pesca di questo contingente dal 1° maggio al 31 agosto.

In deroga al primo paragrafo, possono essere effettuate operazioni di pesca condotte esclusivamente a fini di ricerca scientifica, purché si svolgano nel pieno rispetto delle condizioni di cui all'articolo 25 del regolamento (UE) 2019/1241.

In deroga al primo paragrafo, il periodo di divieto non si applica ai pescherecci dell'Unione di lunghezza fuori tutto inferiore a 12 metri operanti con reti da imbocco, reti da posta impiglianti o tramagli, con palangari di fondo, palangari, palangari derivanti, lenze a mano e attrezzatura da jigging o analoghi attrezzi fissi nelle zone in cui la profondità dell'acqua è inferiore a 20 metri secondo le coordinate della carta nautica ufficiale pubblicata dalle autorità nazionali competenti. I comandanti dei pescherecci assicurano che la loro attività di pesca possa essere controllata in qualsiasi momento dalle autorità di controllo dello Stato membro.

Specie:	Merluzzo bianco <i>Gadus morhua</i>	Zona:	Sottodivisioni 22-24 (COD/3BC+24)
Danimarca	1 481 ⁽¹⁾ (²)		
Germania	725 ⁽¹⁾ (²)		
Estonia	33 ⁽¹⁾ (²)		
Finlandia	29 ⁽¹⁾ (²)		
Lettonia	123 ⁽¹⁾ (²)		
Lituania	80 ⁽¹⁾ (²)		
Polonia	396 ⁽¹⁾ (²)		
Svezia	528 ⁽¹⁾ (²)		
Unione	3 395 ⁽¹⁾ (²)		
TAC	3 395 ⁽¹⁾ (²)	TAC analitico Non si applica l'articolo 3, paragrafi 2 e 3, del regolamento (CE) n. 847/96. Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.	

⁽¹⁾ Nella sottodivisione 24 esclusivamente per le catture accessorie. Per questo contingente non è consentita la pesca diretta nella sottodivisione 24.

In deroga al primo paragrafo, le operazioni di pesca condotte esclusivamente a fini di ricerca scientifica possono

essere dirette alla cattura del merluzzo bianco, purché si svolgano nel pieno rispetto delle condizioni di cui all'articolo 25 del regolamento (UE) 2019/1241.

In deroga al primo paragrafo, sono autorizzati alla pesca di questo contingente nella sottodivisione 24 i pescherecci dell'Unione di lunghezza fuori tutto inferiore a 12 metri operanti con reti da imbocco, reti da posta impiglianti o tramagli, con palangari di fondo, palangari, palangari derivanti, lenze a mano e attrezzatura da jigging o analoghi attrezzi fissi fino a sei miglia nautiche misurate dalle linee di base nelle zone in cui la profondità dell'acqua è inferiore a 20 metri secondo le coordinate della carta nautica ufficiale pubblicata dalle autorità nazionali competenti. I comandanti dei pescherecci assicurano che la loro attività di pesca possa essere controllata in qualsiasi momento dalle autorità di controllo dello Stato membro.

(²) È vietata la pesca di questo contingente nelle sottodivisioni 22 e 23 dal 1° gennaio al 31 marzo e nella sottodivisione 24 dal 1° maggio al 31 agosto.

In deroga al primo paragrafo, possono essere effettuate operazioni di pesca condotte esclusivamente a fini di ricerca scientifica, purché si svolgano nel pieno rispetto delle condizioni di cui all'articolo 25 del regolamento (UE) 2019/1241.

In deroga al primo paragrafo, il periodo di divieto non si applica ai pescherecci dell'Unione di lunghezza fuori tutto inferiore a 12 metri operanti con reti da imbocco, reti da posta impiglianti o tramagli, con palangari di fondo, palangari, palangari derivanti, lenze a mano e attrezzatura da jigging o analoghi attrezzi fissi nelle sottodivisioni 22 e 23 nelle zone in cui la profondità dell'acqua è inferiore a 20 metri secondo le coordinate della carta nautica ufficiale pubblicata dalle autorità nazionali competenti, e nella suddivisione 24 fino a sei miglia nautiche misurate dalle linee di base nelle zone in cui la profondità dell'acqua è inferiore a 20 metri secondo le coordinate della carta nautica ufficiale pubblicata dalle autorità nazionali competenti. I comandanti dei pescherecci assicurano che la loro attività di pesca possa essere controllata in qualsiasi momento dalle autorità di controllo dello Stato membro.

Specie:	Passera di mare <i>Pleuronectes platessa</i>	Zona:	Acque dell'Unione delle sottodivisioni 22-32 (PLE/3BCD-C)
Danimarca	4 939		
Germania	549		
Polonia	1 034		
Svezia	372		
Unione	6 894		
TAC	6 894	TAC analitico Si applica l'articolo 6 del presente regolamento.	

Specie:	Salmone atlantico <i>Salmo salar</i>	Zona:	Acque dell'Unione delle sottodivisioni 22-31 (SAL/3BCD-F)
Danimarca	19 582 ⁽¹⁾		
Germania	2 179 ⁽¹⁾		
Estonia	1 990 ⁽¹⁾⁽²⁾		
Finlandia	24 417 ⁽¹⁾		

Lettonia	12 455 ⁽¹⁾
Lituania	1 464 ⁽¹⁾
Polonia	5 940 ⁽¹⁾
Svezia	26 469 ⁽¹⁾
Unione	94 496 ⁽¹⁾

TAC Non pertinente TAC precauzionale
 Non si applica l'articolo 3, paragrafi 2 e 3, del regolamento (CE) n. 847/96.
 Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.

⁽¹⁾ Numero di esemplari.

⁽²⁾ Condizione speciale: fino a un massimo del 25 % e non più di 500 esemplari di questo contingente possono essere pescati nelle acque dell'Unione della sottodivisione 32 (SAL/*3D32).

Specie:	Salmone atlantico <i>Salmo salar</i>	Zona:	Acque dell'Unione della sottodivisione 32 (SAL/3D32.)
Estonia	893 ⁽¹⁾		
Finlandia	7 821 ⁽¹⁾		
Unione	8 714 ⁽¹⁾		

TAC Non pertinente TAC precauzionale

⁽¹⁾ Numero di esemplari.

Specie:	Spratto <i>Sprattus sprattus</i>	Zona:	Acque dell'Unione delle sottodivisioni 22-32 (SPR/3BCD-C)
Danimarca	20 730		
Germania	13 133		
Estonia	24 072		
Finlandia	10 851		
Lettonia	29 073		
Lituania	10 517		
Polonia	61 697		
Svezia	40 074		
Unione	210 147		

TAC Non pertinente TAC analitico
 Si applica l'articolo 6 del presente regolamento.

